

N. R.G. 255/2023



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDSUALI**

Il Presidente Dott. Michele GUERNELLI
pronuncia la seguente

SENTENZA

Nella procedura R.G. n. 255-1/2023 PU per l'omologazione del concordato minore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento ex art. 74 d.lgs. n. 14/2019 (di seguito, in breve, CCI) promossa da:

PUBBLICITA' DI MARCO - C.F. (avv.
- ricorrente

1. MARCO, titolare dell'impresa individuale **PUBBLICITA' DI MARCO** ha presentato in data 25.10.2023 ricorso con il quale è stato proposto un concordato minore ex artt. 74 e ss. del d.lgs. n. 14/2019 e ss. modifiche (Codice della Crisi e dell'Insolvenza – CCI).

La domanda, pur non espressamente “formulata tramite un OCC”, risulta elaborata con l'ausilio di Gestore della Crisi dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'ODCEC di Bologna e corredata della prescritta relazione particolareggiata, che contiene le indicazioni di cui all'art. 76, II e III comma, CCI.

Alla proposta di piano è stata allegata la documentazione indicata all'art. 75 CCI.

Alla luce della documentazione in atti e delle risultanze della relazione particolareggiata del Gestori della Crisi, si è in presenza di soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCI.

Non ricorrono, allo stato, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCI.

La proposta di concordato è stata presentata da un debitore che intende proseguire l'attività imprenditoriale come previsto dall'art. 74, I comma, CCI, e che a tal fine pone a disposizione dei creditori una somma fornita da un soggetto terzo.

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale il ricorrente ha presentato ulteriore documentazione e modificato la proposta e, in particolare, ha modificato e chiarito la struttura delle classi e la loro graduazione; ricollocato in privilegio i crediti di professionisti già indicati quali prededucibili; meglio chiarito gli scenari alternativi liquidatori e chiesto di dichiarare aperta la procedura sulla base della proposta originaria come modificata con le memorie 10.11.2023 e 7.12.2023, esclusivamente consistente nell'impegno irrevocabile del terzo a mettere a disposizione della presente procedura di sovraindebitamento la somma pari ad Euro 51.488,49, condizionatamente al passaggio in giudicato del provvedimento di omologazione dell'accordo ex art. 80 del CCII, con prosecuzione dell'attività aziendale; a tal fine, come proposto dal ricorrente, il Commissario Giudiziale potrà acquisire la somma messa a disposizione dal terzo, versandola su apposito c/c intestato alla procedura, a garanzia della puntuale esecuzione della suddetta obbligazione, e l'esecuzione del concordato omologato consisterà unicamente nell'effettuazione dei pagamenti ai creditori (entro 10 gg., secondo la reazione dell'OCC)

2. La soddisfazione dei rispettivi crediti tramite concordato minore e classamento è stata proposta nei seguenti termini:

Pagamenti	Classe	Euro	% Pagamento	Pagamento	Residuo Credito Impagato
Prededuzioni (Classe A)					
Gestore OCC – Dott.	A	Euro 5.490,73	100,00%	Euro 5.490,73	-
Fondo Incremento Spese di Procedura	A	Euro 250,00	100,00%	Euro 250,00	-
Fondo Emolumento Commissario Giudiziale	A	Euro 1.693,85	100,00%	Euro 1.693,85	-
Privilegiati (Classe B.1)					
Advisor – Avv. Gianguido	B.1	Euro 4.377,36	70.00%	Euro 3.064,15	Euro 1.313,21

Roversi CT – Dott. Andrea Montanari	B.1	Euro 1.268,80	70,00%	Euro 888,16	Euro 380,64
Privilegiati (Classe B)					
INPS	B	Euro 70.599,03	18,00%	Euro 12.707,83	Euro 57.891,20
Fondo Privilegiati per Interessi	B	Euro 1.500,00	18,00%	Euro 270,00	Euro 1.230,00
Privilegiati (Classe C)					
Agenzia delle Entrate	C	Euro 281.134,57	7,00%	Euro 19.679,42	Euro 261.455,15
Fondo Privilegiati per Interessi	C	Euro 4.500,00	7,00%	Euro 315,00	Euro 4.185,00
Chirografari (Classe D)					
Agenzia della Riscossione	D	Euro 14.473,90	2,00%	Euro 289,48	Euro 14.184,42
Agenzia delle Entrate	D	Euro 8.950,27	2,00%	Euro 179,01	Euro 8.771,26
INPS	D	Euro 8.282,14	2,00%	Euro 165,64	Euro 8.116,50
Chirografari da Privilegio Degradato (Classe E)					
Agenzia delle Entrate	E	Euro 265.640,15	2,00%	Euro 5.312,80	Euro 260.327,35
INPS	E	Euro 59.121,20	2,00%	Euro 1.182,42	Euro 57.938,78
				Euro 51.488,49	

In sostanza nella classe A sono collocati i crediti prededucibili; nella classe B.1 i crediti privilegiati dei professionisti, pagati al 70% senza degradazioni a chirografo del residuo; nella classe B i privilegiati previdenziali, soddisfatti al 18% con degradazione del residuo al chirografo; nella classe C i privilegiati tributari soddisfatti al 7% con degradazione del residuo al chirografo; nella classe D i chirografari ab origine (ADER, ADE, INPS), soddisfatti al 2%; nella classe E i chirografari degradati, soddisfatti al 2%.

3. E' stata depositata la relazione redatta ai sensi dell'art. 68 CCI dal professionista dott. Salvatore Catorano, gestore dell'Organismo di Composizione della Crisi, nella quale si dà conto delle ragioni dell'indebitamento e della diligenza del debitore nel contrarle, nonché della sua attuale incapacità di adempiere; il Gestore ha altresì positivamente attestato la completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e riscontrato direttamente le passività sia tramite circolarizzazione nei confronti dei creditori che compulsando l'Agente della riscossione e gli Uffici fiscali.

Con decreto emesso in data 14.12.2023, ritenuto che potesse esser disposta l'apertura della procedura sottoponendo la proposta al voto dei creditori, il Giudice ha decretato l'apertura del concordato minore, nominando il dott. Giacomo Barbieri Commissario Giudiziale,

disponendo la comunicazione del decreto e della documentazione ai creditori e ha assegnato il termine previsto dall'art. 78 CCI per far pervenire al Commissario Giudiziale (in funzione di OCC la) dichiarazione di adesione o la di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

A seguito della comunicazione del decreto di ammissione a tutti i creditori, è pervenuta al Commissario Giudiziale una precisazione del credito da parte dell'Agenzia delle Entrate, ad integrazione di quanto originariamente indicato nella proposta (cfr. pag. 9 relazione del Commissario del 22.1.2024).

4. Spirato il termine concesso per la votazione da parte dei creditori, il Commissario Giudiziale ha depositato il 22.1.2024 la relazione sull'esito delle votazioni, dalla quale è risultato che il solo creditore che si è espresso, con voto negativo, è l'Agenzia delle Entrate. Nel silenzio, il voto di tutti gli altri creditori si considera favorevole alla proposta in applicazione dell'art. 79 comma 3 CCII.

La proposta del debitore nei procedimenti di Concordato Minore è da ritenersi approvata con il consenso della maggioranza dei crediti ammessi al voto, e, in caso di classi di creditori, se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi, ex art. 79 CCII. La mancata comunicazione dei creditori al commissario giudiziale (in funzione di OCC), entro il termine assegnato, della manifestazione del proprio voto negativo, comporta l'adesione alla proposta, ex art. 79, III comma, CCII.

Nel caso di specie risulta regolare il procedimento di votazione e sono state raggiunte le percentuali previste per l'approvazione della proposta quanto alla maggioranza per classi (favorevoli B.1, B e D, contrarie C ed E); **non** è stata raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto (favorevoli solo il 25%).

Ad eccezione del voto negativo di cui si è dato conto, non sono pervenute osservazioni dei creditori.

In sede di omologazione, il Tribunale, ex art. 80, I comma, CCII, deve verificare l'ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento della percentuale per l'approvazione della proposta, a prescindere dalla presentazione di contestazioni da parte dei soggetti legittimati.

5. L'ADE, nel precisare il credito in euro 294.584,84 (soddisfazione prevista all'8,65%), esprimendo voto contrario ha contestato l'ammissibilità della proposta, richiamato l'art. 74 CCII u.c. che, nulla disponendosi sul concordato minore in continuità, rinvia alle norme del concordato preventivo, e contesta l'ammissibilità del concordato minore come in concreto proposto, poiché, nonostante preveda la prosecuzione dell'attività di impresa, non è prevista alcuna soddisfazione dei creditori dal ricavato prodotto dalla continuità stessa (art. 84 c. 3 CCII), pur allegata come in espansione. Ha rilevato che il piano si presentava come ad esecuzione istantanea, sottraeva tutta la finanza esterna alle regole del concorso, pur mirando a sostituire i flussi di cassa futuri. Ha aggiunto che la forbice esistente tra le spese di mantenimento indicate in proposta e la soglia di povertà ISTAT (circa euro 1.200 mensili) avrebbe consentito la destinazione di maggiori risorse ai creditori. Posizioni ribadite in sede di memoria autorizzata depositata il 13.2.2024.

Il debitore, l'OCC e il Commissario sono di contrario avviso, e hanno argomentato con memoria e pareri finali nel febbraio 2024.

6. Gli argomenti dell'Ufficio Erariale non possono essere accolti.

I presupposti di ammissibilità del concordato minore sono espressamente previsti dall'art. 77 CCII e nel caso concreto risultano integrati. Va inoltre rilevato che l'art. 74, 3° co. CCII, per entrambe le forme di concordato minore (in continuità e liquidatorio), prevede che la proposta ha contenuto libero, bastando l'indicazione specifica di tempi e modalità per superare la crisi, e può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti attraverso qualsiasi forma.

Tale particolare disciplina, che si attaglia alla necessità di meglio salvaguardare le attività imprenditoriali di minori dimensioni, sembra in effetti precludere nel caso concreto (in cui fra l'altro entra in gioco la sola finanza esterna) l'applicazione analogica dell'art. 84 3° co. CCII.

Quanto alle spese di mantenimento, nota il gestore OCC che il *quantum* fu determinato includendo la corrisposta di godimento della casa familiare e che la quota del Sig. viene in concreto integrata dalla pensione dell'anziana madre dello stesso.

7. Sussistono quindi i presupposti giuridici di **ammissibilità**:

- il ricorrente è un soggetto sovraindebitato, secondo la definizione riportata all'art. 2, I comma, lett. c), CCII e non è soggetto a procedure maggiori;
- è stata depositata la documentazione prevista dagli artt. 75 e 76 CCII;
- non paiono ricorrere, all'esito del procedimento, le condizioni ostative di cui all'art. 77 CCII;
- la proposta di concordato è stata presentata da un debitore che intende proseguire l'attività d'impresa e che pone a disposizione dei creditori finanza esterna condizionata unicamente all'omologa del concordato, conformemente a quanto previsto dall'art. 74, I comma, CCII;
- non essendo previsto il pagamento integrale dei creditori privilegiati, la relazione particolareggiata dell'OCC contiene l'assicurazione che la proposta soddisfa i creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione;
- il ricorrente ha previsto classi di creditori in relazione alla qualità di privilegiati o chirografari (anche in ragione della falcidia del credito) e al trattamento offerto;
- il trattamento offerto ai creditori, tenuto anche conto dell'apporto di finanza esterna liberamente distribuibile (se pure nella prospettiva di copertura dei flussi di cassa attesi), risulta conforme al dettato normativo.

Ritenuto quindi il rispetto dei vincoli normativi, l'ammissibilità giuridica della proposta e del piano è da ritenersi positivamente verificata.

8. Per quanto riguarda la **fattibilità** del piano, il Tribunale deve verificare la non manifesta inadeguatezza all'effettivo adempimento delle obbligazioni assunte dal debitore nei confronti dei creditori concordatari. Nel caso del piano e della proposta del Sig. la finanza esterna è già disponibile e con riferimento alle altre risorse, la sostenibilità della continuazione dell'attività va ragionevolmente sostenuta alla luce delle motivate e condivisibili considerazioni contenute nella relazione particolareggiata dell'OCC e nel parere del Commissario Giudiziale, nei termini quantitativi e cronologici indicati e si deve riscontrare quindi l'idoneità del piano così come previsto nella proposta.

In particolare, pur avendo l'ADE espresso voto contrario senza contestare la convenienza della proposta ma solo la sua ammissibilità, è comunque applicabile la regola del *cram down* fiscale ex art. 80 c. 3 CCII, in mancanza della adesione determinante

dell'amministrazione finanziaria. In proposito si condividono le considerazioni di OCC (pag. 55 e ss. rel.) e Commissario per le quali, stante le maggiori spese di procedura e la verosimile maturazione del TFR della dipendente, nell'alternativa liquidatoria l'INPS riceverebbe un trattamento peggiore e i creditori successivi (tra cui l'Agenzia Fiscale che ha espresso voto contrario) non riceverebbero alcunché. La proposta appare dunque conveniente anche per l'Erario rispetto all'alternativa liquidatoria.

9. Nota infine il Commissario (pag. 7 e ss. parere 24.2.2024) che sono congiuntamente soddisfatte anche le condizioni di cui all'art. 112 c. 2 CCII.

10. Ricorrono dunque i presupposti per omologare il concordato minore e, contestualmente, disporre la chiusura della procedura ex art. 80, comma II, CCII.

Non è necessario disporre ulteriori vincoli e controlli in sede di esecuzione posteriori al pagamento dei creditori, poiché la verifica dei risultati economici dell'impresa non dipende dall'esecuzione del concordato.

Sulle modalità di esecuzione si provvede come da dispositivo.

Il presente provvedimento dovrà essere comunicato a tutti i creditori a cura del Commissario Giudiziale e pubblicato entro 48 ore sul sito web del Tribunale ex art. 80, comma I, CCII.

P.Q.M.

1. omologa il concordato minore proposto da MARCO, titolare dell'impresa individuale PUBBLICITA' DI MARCO C.F.
2. dispone che il debitore -ove non già provveduto su disposizione già contenuta nel decreto 14.12.2023 - metta a disposizione del Commissario Giudiziale su apposito conto corrente le risorse concordatarie, secondo la pianificazione prospettata, e che il Commissario effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nella proposta e nel piano mediante piano di riparto da offrire in preventiva visione al giudice e da comunicare ai creditori;
3. dispone che il Commissario Giudiziale (in funzione di OCC): a) vigili sull'esatto adempimento del piano, risolva le eventuali difficoltà sottoponendole, ove necessario, al giudice; b) riferisca al giudice con relazione scritta sullo stato dell'esecuzione del

- piano; c) all'esecuzione completa del piano, presenti, dopo aver sentito il debitore, una relazione conclusiva unitamente al rendiconto dell'attività svolta e all'istanza di liquidazione del proprio compenso; d) se alla scadenza del termine del pagamento e/o in corso di esecuzione il piano risulti non integralmente e correttamente eseguibile o eseguito, riferisca al giudice, proponendo se del caso – sentito il debitore anche ai fini di un'eventuale proroga – le modifiche e gli atti necessari al completamento;
4. dispone che la presente sentenza sia pubblicata a cura della Cancelleria sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it con previo opportuno oscuramento da parte dell'OCC dei dati personali del debitore e di terzi non necessari alle finalità della procedura e sia comunicata da parte dell'OCC in forma integrale ai creditori;
 5. dispone la chiusura della procedura.

Bologna, 22 marzo 2024

Il Presidente
Dott. Michele Guernelli